

Cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - domanda di riconoscimento della protezione internazionale

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - domanda di riconoscimento della protezione internazionale - decisione in primo grado - appello ex art. 702-quater c.p.c. - regime introdotto dall'art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 - forma - ricorso - necessità - fondamento - "overruling" processuale - configurabilità - peculiarità temporale di operatività - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29506 del 16/11/2018

Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29506 del 16/11/2018